



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 3596/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 38

09/03/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAVARO	LILIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

213/38/11

PRONUNCIATA IL:

09/03/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09/05/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 3596/10 depositato il 28/04/2010
- avverso la sentenza n° 411/37/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC7010200040 IVA+IRPEF+IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC7010200040 ADDIZ.COMUNALE 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC7010200040 ADDIZ.REGIONALE 2003

Camp

FATTO

L'Ag. delle Entrate, Uff. Contr. Rm 3, notificava al sig. [REDACTED] esercente attività di rappresentante di commercio, l'Avviso di Acc.to in epigrafe con cui, in riferimento alla Dichiarazione dei Redditi per l'anno di imposta 2003 presentata dal contribuente, si rideterminava un maggior reddito di Euro 73.215,00, rispetto a quello dichiarato di Euro 44.314,00 e si rideterminavano le conseguenti imposte dovute, sulla base dell'applicazione degli Studi di Settore ex art. 62 bis e 62 sexies della L. 427/93.

Avverso l'atto proponeva ricorso la parte contribuente lamentandone l'illegittimità e l'erroneità, poiché lo scostamento sarebbe risultato dalla applicazione dello studio di settore riguardante la rappresentanza e vendita di ogni genere di materiale da costruzione, mentre, in effetti egli trattava solo i materiali da impermeabilizzazione.

Con proprie controdeduzioni l'Ufficio insisteva sulla legittimità del proprio operato. La CTP adita respingeva il ricorso nel presupposto che la parte contribuente non aveva fornito prove a sostegno del proprio assunto.

Avverso la sentenza propone appello il contribuente lamentando di aver fornito la prova di sostegno alle proprie ragioni, già in sede di preliminare contraddittorio con l'Ufficio, talché questo concludeva con una proposta di riduzione del 10%, poi non accettata.

Nel merito insiste sulla adeguatezza dei mezzi di prova forniti ed in particolare le modalità di svolgimento dei rapporti con i clienti, i pagamenti delle provvigioni differiti, la specificazione del settore di appartenenza e con riguardo a questo, insiste sulla inadeguatezza della metodologia accertativa degli studi di settore che generalizza, senza tener conto delle specificità e per questo deve essere dichiarata illegittima in mancanza di altri elementi di riscontro da parte dell'Ufficio. Chiede pertanto accogliersi il proposto appello.

Con proprie controdeduzioni l'Ufficio insiste sulla correttezza del proprio operato e chiede confermarsi la sentenza impugnata.

Durante la discussione pubblica la parte insiste sulla fondatezza delle proprie doglianze e l'Ufficio sulla correttezza del proprio operato.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto dedotto e prodotto, osserva, in conformità alla più recente autorevole giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Cass.Civ. a SS.UU. 26635/18/12/09), che gli Studi di Settore costituiscono soltanto un mero indizio di evasione e che l'eventuale scostamento dalle stime del software potrà anche essere tollerato, purché lo stesso non sia il sintomo di una situazione ben più complessa che deve essere corroborata da altri elementi ed indizi (quali sanzioni per infrazioni, presenza di perdite ripetute nel tempo o anomali crediti iva, riportati da un esercizio all'altro) forniti dall'Ufficio, in grado di avvalorarne la valenza probatoria.



Conclusivamente i supremi giudici hanno ritenuto che gli accertamenti da studi di settore non si possono basare solo sugli scostamenti da Gerico.
Ciò posto e passando all'esame del caso concreto, osserva che l'Accertamento in oggetto si è basato unicamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati, dalle risultanze degli studi di settore, studi di settore, peraltro, neppure specificamente applicabili all'attività svolta dal ricorrente, in quanto la stessa non ha per oggetto la rappresentanza e la vendita di materiali edili in genere, ma di specifici materiali da impermeabilizzazione; pertanto, in considerazione delle difese espresse e delle prove fornite, ritiene di ridurre del 20% i ricavi accertati.
Le spese del presente grado di giudizio si compensano tra le parti in considerazione del parziale accoglimento dell'appello.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte l'appello riducendo del 20% i ricavi . Spese compensate.

Così deciso in Roma il 9/3/2011

Il Relatore


Il Presidente
